



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 28/01/2016**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 15 dicembre 2015, n. 3399

Mobilità in deroga 2013. Revoca parziale A.D. n. 974 del 21.10.2014.

Il giorno 15 dicembre 2015, in Bari, nella sede della Sezione Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I. 6 stata adottata la seguente Determinazione

### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Vista la delega formalizzata dal Dirigente del Servizio conferita con D.D. n.835 del 31/10/2013, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile PO Paola Riglietti;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Vista la legge n.183 dell'11/11/2011;

Visto l'art.18, decreto legge 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n.111. del 15.07.2011;

Visto l'accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista l'intesa Stato-Regioni sottoscritta in data 26/11/12;

Visto l'art. 3 comma 17 della legge n. 92/2012;

Vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012;

Visto Il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30/01/2013;

Visto il verbale di accordo del 01/02/2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali 2013, nel quale viene stabilito che le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate esclusivamente all'Inps;

Considerato che, come previsto dal punto S dell'accordo del 01/02/2013, le domande sono istruite e valutate dall'Inps che provvederà a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali sussistono i requisiti per la concessione all'indennità di mobilità in deroga ovvero di diniego del trattamento ai sensi del citato Accordo;

Considerato che, la lavoratrice inserita nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento, sulla base dell'istruttoria operata dall'INPS circa la sussistenza del requisiti la cui positiva conclusione è stata comunicata dallo stesso Istituto, è stata autorizzata con determina n. 318 del 30.05.2013;

Considerato che in data 17/06/2014, l'INPS ha comunicato all'Ufficio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro che a seguito di verifiche, è emerso che la lavoratrice inserita nell'allegato "A", non ha diritto al trattamento di mobilità in deroga per "mancata presentazione domanda di proroga nel 2012";

Considerato che con Determina Dirigenziale n.974 del 21.10.2014 l'Ufficio Politiche Attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro ha proceduto alla revoca della Determina n.318 del 30/05/2013;

Considerato che con successiva nota, l'INPS ha comunicato all'Ufficio Politiche attive e tutela della sicurezza e quale delle condizioni di lavoro che a seguito di ulteriori verifiche da parte dello stesso Istituto, è emerso che al contrario di quanto inizialmente comunicato, la lavoratrice inserita nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento, ha diritto al trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2013 (01/01/2013-28/02/2013) per le motivazioni indicate dall'Istituto e puntualmente riportate nel suddetto allegato;

Preso atto che l'esito istruttorio comunicato dall'INPS 6 da considerarsi errato e modificato dalle successive comunicazioni deli' Istituto;

Verificato che, al fine di quantificare il presumibile importo finanziario connesso all'elenco approvato è stato indicato dall'INPS un costo medio mensile pari a euro 1600 per ciascun lavoratore;

Premesso quanto sopra e preso atto di quanto comunicato dall'INPS, si rende necessario provvedere alla revoca, limitatamente alla lavoratrice indicata nell'allegato "A", del provvedimento di revoca n. 974 del 21.10.2014

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanta disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LR. n.28/2001

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa ne a carico del bilancio regionale ne a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

## DETERMINA

Vista la nuova istruttoria dell'INPS che modifica quella inizialmente trasmessa, di procedere alla revoca parziale della DD n.974 del 21.10.2014 limitatamente alla lavoratrice indicata nell'allegato "A", che sulla base dell'istruttoria negativa dell'INPS comunicata in data 17.06.2014 è stata esclusa dal trattamento di mobilità in deroga con la succitata Determina Dirigenziale, per il periodo 01.01.2013-28.02.2013 e con successiva nota, l'INPS ha comunicato all'Ufficio Lavoro, che a seguito di ulteriori verifiche da parte dell'Istituto, è emerso che la lavoratrice inserita nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento, ha diritto al trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2013 (per il periodo 01.01.2013/28.02.2013) per le motivazioni indicate dall'Istituto e puntualmente riportate nel suddetto allegato.

L'INPS è autorizzata ad erogare il trattamento di mobilità in deroga in favore della lavoratrice suindicata. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP che costituisce notifica agli interessati.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo
- b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 5 fasciati compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Giuseppe Lella